

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4037 del 11/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N. 2564 DEL 4/06/2020 (PER AUMENTO DELLA PORTATA DI PRELIEVO E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA FISSE) - DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC), AD USO IRRIGAZIONE DI VERDE SPORTIVO, E OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTI DI PRESA, RACCOLTA E ADDUZIONE IDRICA - PROC. PC14A0014/21VR01 - SINADOC 15219/21 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-4162 del 11/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno undici AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 31 – COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA - VARIANTE  
SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON D.D. N. 2564 DEL  
4/06/2020 (PER AUMENTO DELLA PORTATA DI PRELIEVO E  
REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA FISSE) - DERIVAZIONE DI ACQUA  
PUBBLICA SUPERFICIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO V. ARDA (PC), AD  
USO IRRIGAZIONE DI VERDE SPORTIVO, E OCCUPAZIONE DI AREE  
DEMANIALI CON MANUFATTI DI PRESA, RACCOLTA E ADDUZIONE  
IDRICA - PROC. PC14A0014/21VR01 – SINADOC 15219/21**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con atto n. 2564 del 4/06/202 di questo Servizio veniva disposto il rinnovo della concessione con procedura semplificata (proc. PC14A0014/19RN01) al Comune di Lugagnano V.Arda per la derivazione di acqua pubblica superficiale situata in Comune di Lugagnano V.Arda (PC) – loc. Campo Sportivo, con scadenza fissata al 28/11/2024, avente le seguenti caratteristiche:
  - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano V. Arda (PC) località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 198 (ora n.r. 487); coordinate UTM\* x: 565.552; y: 963.154;
  - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
  - portata massima di esercizio pari a 2 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 4752 m<sup>3</sup>/anno;
- il sig. Vincini Antonio, c.f. VNC NTN 49A02 E726A, Sindaco *pro tempore* del Comune di Lugagnano V. Arda, C.F. 00223910332, ha presentato a questo Servizio, in data 17/06/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 77605), richiesta di approvazione di variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali consistente in un aumento di portata

massima di derivazione da 2 a 9 l/s e nella realizzazione in area demaniale di manufatti fissi di adduzione e stoccaggio dell'acqua, come da documentazione tecnica agli atti;

**ACCERTATO** che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

**DATO INOLTRE ATTO** che

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone idrico, come uso "igienico e assimilati";
- che per l'esercizio della derivazione il demanio fluviale regionale del T. Arda sarà occupato da vari manufatti quali: un canale di adduzione a cielo aperto di 30 m di lunghezza, un invaso di approvvigionamento di circa 45 m<sup>3</sup> di volume, una vasca di prelievo in calcestruzzo, una di alloggio dell'elettropompa e una condotta interrata all'impianto d'irrigazione;
- che per l'occupazione del suolo demaniale, ai sensi della DGR 895/2007, il Comune beneficia dell'esenzione del canone annuo;
- che, pertanto, l'importo del canone annuale complessivamente dovuto per l'anno 2021 è relativo alla sola componente "idrica" e ammonta a 164,39 €;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 205 del 7/07/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che:

- nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “Metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva, e pertanto sarà necessario prescrivere l'installazione di un contatore volumetrico;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,17 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e 0.25 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 7/06/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 89136);
- Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza (nota pervenuta in data 1/07/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 103366);

**RITENUTO** che il volume (4620 m<sup>3</sup>) e la portata massima di derivazione (9 l/s) richiesti, sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

**ACCERTATO** che il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della sopra descritta istanza di approvazione di variante non sostanziale alla concessione codice pratica PC14A0014/21VR01, riguardante, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del R.R. 41/2001 e dell'art 20 comma 8 della L.R. 7/2004, sia la derivazione di acqua pubblica superficiale sia la occupazione di area demaniale con manufatti funzionali all'esercizio della stessa;

#### **DETERMINA**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire**, al Comune di Lugagnano V. Arda, nella persona del sindaco *pro tempore* Antonio Vincini c.f. VNC NTN 49A02 E726A, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC14A0014/21VR01, ai sensi degli art. 5 e 31 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante manufatti fissi costituiti da: un canale e un vaso di raccolta scavati in alveo, una struttura in calcestruzzo contenente due vasche una di prelievo e di alloggiamento dell'elettropompa e una condotta interrata;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Lugagnano V. Arda (PC) località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 198 (ora n. 487); coordinate UTM\* x: 565.552; y: 963.154;

- destinazione della risorsa ad uso: irrigazione attrezzature sportive;
  - portata massima di esercizio pari a 9 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 4620 m<sup>3</sup>/anno;
  - corpo idrico: T. Arda sponda sinistra, cod.011400000000 4 ER;
  - occupazione di aree demaniali identificate al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 487, del NCT del Comune di Lugagnano V. Arda (PC) con manufatti fissi funzionali al esercizio della derivazione;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2031**;
  3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 2/08/2021;
  4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2021 sono stati pagati;
  5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  7. **di rendere noto** che:
    - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
  8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali e per l'occupazione di aree demaniali con manufatti funzionali all'esercizio della derivazione stessa, rilasciata al Comune di Lugagnano, nella persona del sindaco *pro tempore* Antonio Vincini, c.f. VNC NTN 49A02 E726A (codice pratica PC14A0014/21VR01) .

Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa e i manufatti di adduzione, più dettagliatamente descritti nella documentazione agli atti, sono costituiti da:

- canale di adduzione dall'alveo, collegato a un invaso provvisorio a cielo aperto di volume indicativo 45 m<sup>3</sup> (recintati);
- manufatto, di altezza complessiva di 4 m, contenente vasca di prelievo suddivisa in due elementi: uno di fondo (250x250 h 250 cm) e uno di prolunga (250x250 h 150 cm);
- una vasca di alloggio (140 x 160 h 250 cm) dell'elettropompa (potenza di kW 15 e prevalenza 100 m);
- una condotta interrata in tubo in polietilene di diametro 63 mm in attraversamento l'area demaniale per 30 m.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Lugagnano V. Arda (PC), località campo sportivo, su terreno demaniale censito al fg. n. 28 antistante mapp. n.r 487; coordinate UTM\* x: 565.552; y: 963.154.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione del verde sportivo (campo da calcio e area verde della piscina comunale) per una superficie complessiva di 1,48 Ha;

2. 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 9 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 4620 m<sup>3</sup> /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico T. Arda sponda sinistra cod.011400000000 4 ER.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone determinato per l'annualità 2021 ammonta a euro **164,39**.
2. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **30/06/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il Concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il Concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso e comunque in ogni caso la sospensione sia necessaria per il mantenimento del Deflusso minimo vitale (DMV).
- 5. Deflusso minimo vitale** - il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a  $0.17 \text{ m}^3/\text{s}$  nel periodo estivo e  $0.25 \text{ m}^3/\text{s}$  nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**9. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Vincini Antonio, c.f. VNC NTN 49A02 E726A, Sindaco *pro tempore* del Comune di Lugagnano V. Arda, (C.F. 00223910332) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**Firmato per accettazione il 02/08/2021 dal Concessionario**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**